

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1908-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1962
(V. Stampato n. 2976)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 1962*

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie firmata in Parigi il 14 dicembre 1959 » venne presentato alla Camera dei deputati il 21 aprile 1961 dal Governo del tempo il quale, nella relazione introduttiva (vedi stampato Camera n. 2976) così si esprimeva: « Una precedente Convenzione europea firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 aveva come oggetto il riconoscimento dei diplomi secondari ai fini dell'accesso alle Università. Il riconoscimento dei periodi di studio compiuti e degli esami non finali sostenuti nelle Università ed Istituti superiori di altri Paesi membri del Consiglio formava invece oggetto della Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studio universitari firmata a Parigi il 15 dicembre 1957. La Convenzione di cui ora si tratta affronta la terza ed ultima fase del problema della equivalenza ai fini accademici dei titoli di studio, in quanto essa si propone di completare gli accordi in precedenza conclusi, mediante disposizioni intese a far conseguire il riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie finali ottenute da cittadini dei Paesi membri del Consiglio nell'ambito dei Paesi che fanno parte del Consiglio stesso ».

I termini della esposizione sin qui riferita inducevano il lettore a ritenere compiutamente risolto il problema (di non trascurabile importanza nella odierna fase dei rapporti internazionali) relativo al riconoscimento internazionale, quanto meno nell'ambito europeo, dei titoli di studio ai fini dell'accesso alle Università e al completamento del *curriculum* universitario.

Appariva infatti da quella esposizione la esistenza di tre Convenzioni tra loro organicamente connesse, destinate a garantire il riconoscimento internazionale di tutti i titoli di studio, a partire dai diplomi di scuola secondaria fino al diploma di laurea, e precisamente:

a) di una prima Convenzione firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, relativa al rico-

noscimento dei diplomi secondari ai fini dell'accesso alle Università;

b) di una seconda Convenzione firmata a Parigi il 15 dicembre 1957, relativa al riconoscimento dei periodi di studio e degli esami non finali sostenuti nelle Università;

c) di una terza Convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1959 sul riconoscimento delle qualifiche universitarie finali.

In altre parole, appariva che al cittadino di uno qualunque degli Stati contraenti, una volta conseguito il diploma terminale degli studi secondari, fosse aperta la possibilità di accedere agli studi universitari e di proseguirli sino al titolo finale in qualunque altro Paese contraente, con la garanzia che i periodi di studio e i titoli conseguiti in uno dei Paesi sarebbero stati riconosciuti validi in tutti gli altri.

Su questo presupposto il disegno di legge di ratifica venne approvato dalla Camera dei deputati, con relazione favorevole della Commissione (Affari esteri) di quel ramo del Parlamento, il 24 gennaio 1962 e, pervenuto al Senato, venne confortato da parere favorevole della nostra 6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti).

Venuto così all'esame del vostro relatore, questi dovette rilevare che in realtà le provvidenze internazionali relative alla validità oltre confine dei titoli di studio conseguiti in Patria e dei periodi di studio ivi perfezionati, non erano così organiche e complete come sino allora erano apparse.

Infatti la Convenzione del 12 dicembre 1953, ratificata dall'Italia con legge 19 luglio 1956, n. 901, realmente concerne il riconoscimento dei diplomi di scuola secondaria che danno accesso alle Università: ma la Convenzione del 15 dicembre 1957 (*rectius* 1956) ratificata dall'Italia con legge 4 febbraio 1958, n. 157, non concerne affatto il riconoscimento dei periodi di studio intermedi e degli esami infrauniversitari: essa si limita in realtà, infatti, a consacrare nell'articolo 2 la equivalenza dei periodi di studio in lingue vive e nell'articolo 3 rimette all'esame delle Alte Parti contraenti le (eventuali) modalità di concessione della equivalenza in altre discipline: nè risulta

che sino ad oggi siano intervenute pattuizioni internazionali in tal senso.

Quanto poi al riconoscimento delle qualifiche universitarie finali che si poteva presumere garantito dalla Convenzione ora soggetta al nostro esame, occorre avvertire che l'articolo 3 della Convenzione medesima espressamente concerne il riconoscimento delle qualifiche universitarie destinate a consentire al titolare la prosecuzione degli studi sino a poter presentarsi al « doctorat », termine questo che dobbiamo tradurre con quello di « laurea » sia per motivi filologici sia per motivi attinenti alla struttura dei nostri studi universitari.

Così stando le cose, è esplicitamente escluso che la Convenzione oggi a noi sottoposta si riferisca ai titoli finali ed esplicitamente ammesso che si riferisca invece ai titoli intermedi. Sicchè la Convenzione, più che come il coronamento di una organica legislazione destinata a garantire internazionalmente la equipollenza dei titoli finali universitari dopo essersi provveduto a quella dei titoli di ammissione e dei titoli intermedi, si appalesa in realtà come un implicito scioglimento della riserva contenuta nell'articolo 3 della Convenzione del 1956 alla quale sopra si è fatto cenno.

In tal senso va quindi corretta la relazione presentata dal Governo, nella quale va inteso come non scritto l'aggettivo « finali » riferito alle qualifiche universitarie, le quali ultime formano il solo oggetto della Convenzione.

In altre parole, l'articolo 3 della Convenzione riguarda i titoli universitari che si conseguono a conclusione di un periodo di studio, titoli che possono sussistere senza

identificarsi con la laurea, come ad esempio quello di « diploma in statistica » che viene rilasciato dopo due anni di studi universitari e costituisce titolo a se stante pur dando adito al terzo anno del corso di laurea di scienze statistiche.

Gli ordinamenti stranieri, anche essi e in misura forse ben maggiore, conoscono una pluralità di gradi accademici a livello diverso: e l'articolo 3 è stato certamente stipulato in vista di tale situazione.

Tutto ciò, ad avviso del vostro relatore, andava precisato non già, come dovrebbe essere evidente, per puntiglioso scrupolo di esattezza, ma piuttosto per evitare che si determinino equivoci nella interpretazione della Convenzione sia da parte del pubblico in generale sia, e specialmente, da parte delle Autorità accademiche.

Va riconosciuto che le difficoltà scaturiscono dalla diversità degli ordinamenti scolastici in generale e universitari in particolare nei Paesi contraenti, diversità che rende ardua l'attribuzione del riconoscimento internazionale dei periodi e dei titoli di studio secondo un esatto parallelismo di equipollenza al quale manca talvolta il presupposto reale: comunque, l'opera intesa ad attuare una completa regolamentazione internazionale della materia, che ad una affrettata lettura delle tre Convenzioni sopra citate avrebbe potuto apparire come compiuta, è invece ancora da perfezionare.

Le suesposte considerazioni nulla tolgono tuttavia alla utilità della Convenzione oggi in discussione, utilità che muove il vostro relatore a proporre la ratifica del disegno di legge.

FENOALTEA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 10 della Convenzione stessa.